SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 460.

Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2-*ter*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad apposito regolamento la determinazione delle modalità di accertamento con adesione riferito alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 25 gennaio 1996 e dell'11 aprile 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto dell'adesione ed ambito di applicazione

1. Agli effetti delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale e, straordinaria, può formare oggetto di adesione il maggior valore o il valore venale dei beni e dei diritti stabilito dall'ufficio e suscettibile di rettifica secondo le singole leggi d'imposta, compresi i valori dei fabbricati e dei terreni diversi dalle aree edificabili dichiarati in misura inferiore a quella risultante su base catastale. Può formare oggetto di adesione, purché suscettibile di rettifica, anche il valore iniziale agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dichiarato in misura superiore a quella risultante su base catastale. L'adesione ha effetto per tutti i tributi dovuti dai contribuenti, relativamente a ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, forma oggetto di definizione con adesione come se fosse un atto distinto.

3. L'adesione è ammessa anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento successivo alla liquidazione dell'imposta principale, nonché durante la pendenza del termine per l'impugnativa da parte di almeno uno degli obbligati anche se lo stesso termine sia già decorso per alcuno degli obbligati medesimi, cui sia stato notificato l'avviso di accertamento in tempi diversi. Sono esclusi dall'adesione i valori dei beni, compresi i relativi diritti, per i quali risulti impugnato, anche da uno solo dei contribuenti, l'avviso di accertamento di valore o di maggior valore nonché i fabbricati per i quali il contribuente ha chiesto, nel rispetto delle condizioni prescritte, di avvalersi della determinazione del valore su base catastale ai sensi dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154.

4. Sono escluse le adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

Art. 2.

Criteri di applicazione

1. Per le aree edificabili ed i diritti reali su di esse, i criteri per la determinazione del valore oggetto dell'adesione sono stabiliti sulla base di appositi prospetti predisposti dagli uffici unici delle entrate competenti per territorio di intesa con gli uffici del territorio e trasmessi alle direzioni regionali delle entrate. In tali prospetti sono indicati i valori medi di mercato nelle varie aree geografiche omogenee, sulla base degli indici di edificabilità e della destinazione secondo le risultanze degli strumenti urbanistici. L'ufficio unico delle entrate determina, in contraddittorio con il contribuente, il valore tenendo conto in particolare:

a) della edificabilità del terreno risultante dalle certificazioni rilasciate dal comune competente;

b) dei valori già definiti nel triennio precedente per terreni aventi le medesime caratteristiche;

c) della esistenza di concessione ad edificare;

d) delle convenzioni comunque intercorse con il comune.

2. Per gli altri immobili e per i diritti reali su di essi, i criteri per la determinazione del valore oggetto dell'adesione sono stabiliti su base catastale ovvero sulla base di appositi prospetti redatti ai sensi del comma 1. In tali prospetti sono indicati i valori medi di mercato nelle varie aree geografiche omogenee, individuati dagli uffici del territorio sulla base dei dati risultanti dall'osservatorio

immobiliare per i comuni da esso considerati e mediante applicazione di opportuni coefficienti di ragguaglio per i rimanenti comuni. Per i terreni agricoli i predetti valori sono stabiliti sulla base dei valori agricoli medi determinati, per ciascun comune dalla competente commissione provinciale. L'ufficio unico delle entrate determina, in contraddittorio con il contribuente, il valore tenendo conto in particolare:

a) dei valori definiti nel triennio precedente per immobili aventi le medesime caratteristiche;

b) della vetustà, del degrado e dello stato di manutenzione del fabbricato;

c) della ubicazione dell'immobile;

d) dell'eventuale stato locativo o di affittanza;

e) dell'effettiva destinazione del terreno.

3. I valori risultanti dagli appositi prospetti di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati periodicamente in base all'andamento del mercato immobiliare.

4. Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

a) l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;

b) l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento della attività stessa;

c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi.

Art. 3.

Modalità dell'accertamento con adesione

1. L'ufficio competente invia ai soggetti obbligati un invito a comparire nel quale sono indicate:

a) l'atto, la denuncia o la dichiarazione cui si riferisce il valore suscettibile di adesione;

b) l'invito a presentarsi in ufficio per definire l'accertamento con adesione;

c) il giorno e il luogo della comparizione.

2. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto, anche da parte di uno solo degli obbligati, preclude l'accertamento con adesione. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perché possa avere luogo l'accertamento con adesione.

3. L'adesione deve essere effettuata da tutte le parti contraenti, nonché da tutti gli obbligati, mediante redazione di apposito atto scritto — in duplice esemplare — contenente l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda.

4. Per l'adesione il contribuente può farsi rappresentare con procura speciale non autenticata.

5. L'adesione si perfeziona con il pagamento delle somme conseguentemente dovute da effettuare contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione medesimo, ferma restando la possibilità di dilazionare il pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi di imposta. L'ufficio rilascia copia dell'atto di adesione.

Art. 4.

Effetti dell'adesione

1. Agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili il valore finale definito è assunto come valore iniziale per la successiva applicazione dell'imposta.

2. A seguito dell'adesione, le sanzioni dovute per insufficiente dichiarazione di valore si applicano nella misura di un quarto del minimo stabilito dalle singole leggi di imposta per il caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento, calcolate sulla base del valore definito ai sensi dell'art. 2.

3. Nel caso in cui l'accertamento con adesione sia effettuato successivamente alla notifica di un avviso di accertamento questo perde efficacia.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Le competenze attribuite dal presente regolamento agli uffici unici delle entrate ed agli uffici del territorio sono in via transitoria svolte dagli uffici del registro e dagli uffici tecnici erariali.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il comma 2 dell'art. 2-*ter* del D.L. n. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) prevede che: «Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nella varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), come modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.

3-*bis*. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte [elevato a 75 volte, *n.d.r.*] il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte [elevato a 100 volte, *n.d.r.*] il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data.

3-*ter*. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa".

3-*quater*. La disposizione del comma 3-*ter* è applicabile sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

96G0483

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 agosto 1996.

Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248;

Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 378;

Visto il decreto interministeriale datato 8 febbraio 1996, relativo all'assunzione delle traduzioni nelle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige;

Ritenuta la necessità di individuare ulteriori regioni cui estendere la progressiva cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria;

Ritenuto altresì, che permane la necessità di disciplinare il servizio per il trasporto dei detenuti ed internati, per la parte che resta affidata rispettivamente all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato nelle more della completa assunzione del servizio da parte del Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, anche minori, a decorrere dal 9 settembre 1996, è espletato, dal Corpo di polizia penitenziaria, oltreché negli istituti penitenziari ubicati nelle regioni di cui al decreto interministeriale 8 febbraio 1996, negli istituti delle regioni Liguria ed Emilia-Romagna.

2. Per le altre regioni si provvederà con successivi decreti interministeriali da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

Art. 2.

1. È esclusa, sull'intero territorio nazionale, la cessione al Corpo di polizia penitenziaria del servizio delle traduzioni, dei detenuti e degli internati, a mezzo ferrovia, fino a che non sia diversamente stabilito.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria, continua a svolgere, sull'intero territorio nazionale, il servizio di traduzione e piantonamento dei soggetti sottoposti a ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ai sensi dell'art. 286 del codice di procedura penale, anche quando la misura in questione venga applicata a persone, sottoposte a custodia cautelare, provenienti dalla libertà.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria continua, altresì, a svolgere, sull'intero territorio nazionale, il servizio piantonamento, presso luoghi esterni di cura, dei fermati, degli arrestati in flagranza di reato o a seguito dell'esecuzione di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità giudiziaria e provvede, altresì, al loro eventuale trasferimento in carcere.

4. Nel caso di accompagnamento nel luogo di cura effettuato dalla polizia giudiziaria all'atto del fermo, dell'arresto o dell'esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità giudiziaria, il dirigente dell'ufficio dal quale dipende l'ufficiale di polizia giudiziaria informa immediatamente il provveditore regionale che indicherà l'istituto penitenziario competente per gli adempimenti necessari e l'esecuzione del piantonamento.

5. Nelle regioni in cui il servizio delle traduzioni è espletato dal Corpo di polizia penitenziaria quest'ultimo provvede anche alla traduzione dei soggetti indicati dal comma 3, dai luoghi di ricovero ad ogni altro luogo indicato dall'autorità giudiziaria.

6. Restano di competenza delle Forze di polizia che hanno operato l'arresto i piantonamenti, e le relative traduzioni, degli arrestati nei procedimenti per direttissima avanti al pretore ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale.

7. Il Corpo di polizia penitenziaria effettua le traduzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ai luoghi di fruizione degli arresti domiciliari e da questi ultimi agli

istituti, quando la misura stessa sia revocata, ovvero agli altri luoghi indicati dall'autorità giudiziaria nelle sole regioni in cui il servizio delle traduzioni è stato assunto dal predetto Corpo.

8. Effettua, altresì, la traduzione dei detenuti dagli istituti di pena al luogo di fruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

9. Resta esclusa, fino a diversa disposizione, la cessione, sull'intero territorio nazionale, al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di trasporto e traduzione dei soggetti «dissociati» e «collaboratori di giustizia», detenuti, internati o che comunque si trovino in condizione di restrizione della libertà personale.

10. Resta esclusa la cessione al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzione dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari.

Art. 3.

1. Il comando generale dell'Arma dei carabinieri, su richiesta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fornirà, fino a quando necessario, ausilio tecnico operativo nel settore delle trasmissioni per l'espletamento dei servizi assunti dal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Salvo i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche su segnalazione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i responsabili, a vario livello, del servizio di traduzione possono richiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, del presidio competente per territorio.

Art. 4.

1. Per l'espletamento del servizio di cui ai precedenti articoli, oltre agli automezzi già in dotazione dell'amministrazione penitenziaria, sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni, messi a disposizione, sulla base di accordi da intercorrere tra il comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel numero e nel tipo in dotazione a ciascuna regione carabinieri.

2. I predetti automezzi verranno immatricolati quali automezzi del Corpo di polizia penitenziaria ed identificati dalla targa automobilistica «POLIZIA PENITENZIARIA».

Art. 5.

1. Per l'espletamento del servizio di traduzione dei detenuti, per la parte che non viene assunta dal Corpo di polizia penitenziaria, l'Arma dei carabinieri continuerà ad avvalersi degli automezzi, dotati di targa automobilistica E.I., e dei relativi equipaggiamenti di proprietà del Ministero di grazia e giustizia.

2. L'Arma dei carabinieri curerà l'efficienza degli automezzi esimendo il Ministero di grazia e giustizia da responsabilità per danni a persone ed a cose derivanti dalla circolazione degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti, nel pieno rispetto delle norme che concernono la responsabilità del proprietario dei mezzi.

3. L'acquisto degli automezzi e dei relativi equipaggiamenti per l'espletamento del servizio di cui al comma 1, da parte dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuato a cura del Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere tecnico operativo dell'Arma stessa.

4. Le spese per la gestione e la manutenzione, per la riparazione e per l'acquisto dei carbolubrificanti nonché quelle per l'indennità di missione al personale impiegato nel servizio di traduzione dei detenuti di cui al comma 1, sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, con imputazione al capitolo di bilancio 2088. Il relativo importo, sulla base di preventivi redatti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà versato anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sul capitolo di entrate dello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, ai fini dell'impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e 4615 del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 6.

1. Le modalità operative per l'espletamento delle traduzioni dei detenuti e degli internati, in specie di quelle che devono essere effettuate con l'uso del mezzo aereo e navale e debbono, proseguire su strada, sono disciplinate da intese che dovranno intercorrere tra le Forze di polizia interessate ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

2. Con analoghe intese devono essere disciplinate le modalità di effettuazione delle traduzioni di detenuti estradandi o estradati e di quelle dei «collaboratori» e «dissociati» ristretti in istituti penitenziari ubicati nelle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni è espletato dal Corpo di polizia penitenziaria, anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1996
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 40

96A5678

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 luglio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la tab. XLV/2, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 77, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Ritenuta la necessità di operare un raccordo con i cicli di espletamento degli esami di laurea, di completamento del tirocinio *post-lauream* e con l'inizio dei corsi delle scuole di specializzazione;

Vista la nota ministeriale prot. 855 del 16 maggio 1996 la quale è stato richiesto dal Consiglio universitario nazionale di esprimere specifico parere sulla revisione della disciplina del tirocinio *post-lauream* di cui alla vigente tab. XVIII dell'ordinamento didattico universitario;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 16 maggio 1996, 13 giugno 1996 e 18 luglio 1996;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di integrare la predetta tab. XLV/2, approvata con il succitato decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Decreta:

All'art. 2 della tab. XLV/2, citata nelle premesse, capo 1°, dopo il comma 2.8, è aggiunto il seguente:

«2.9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionali».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 168

96A5661

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 28 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinanza 26 giugno 1995 recante requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, ed in particolare l'art. 22 che attribuisce al Ministero della sanità il compito di emanare un'ordinanza per fissare i requisiti igienico-sanitari necessari nei settori indicati dallo stesso;

Vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Vista l'ordinanza 26 giugno 1995 recante «Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari»;

Considerato che detta ordinanza reca disposizioni specifiche su:

a) caratteristiche generali delle aree;

b) caratteristiche delle strutture fisse;

c) caratteristiche dei veicoli;

d) caratteristiche dei banchi rimovibili;

e) prescrizioni particolari per la vendita di alimenti di origine animale;

f) attività di somministrazione;

g) autorizzazione e idoneità sanitaria;

h) punti critici,

per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari;

Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni di detta ordinanza segnalate da diverse regioni e da organizzazioni di categoria a causa di molteplicità ed eterogenicità delle realtà commerciali coinvolte e dei tempi di adeguamento prescritti;

Considerato che sono in atto le procedure per l'attuazione, ai sensi dell'art. 32 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, della direttiva 93/43/CEE riguardante l'igiene dei prodotti alimentari;

Considerato che le prescrizioni della sopra citata direttiva riguardano tutte le fasi successive alla produzione primaria, ivi comprese quelle relative alla vendita e somministrazione su aree pubbliche di cui all'ordinanza 26 giugno 1995;

Ritenuta l'opportunità di valutare le tipologie di attività commerciale ai fini di prescrizioni uniformi commisurate a classi differenziate di attività;

Ritenuto, quindi, necessario effettuare una revisione del testo dell'ordinanza suddetta, alla luce di quanto sopra esposto, successivamente al recepimento della direttiva 93/43/CEE;

Ordina:

Art. 1.

Differimento di termini

I termini previsti dall'art. 10 dell'ordinanza 26 giugno 1995 sono differiti di diciotto mesi a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di attuazione della direttiva 93/43/CEE del 14 giugno 1993 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Art. 2.

Revisione

Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di attuazione della direttiva 93/43/CEE, il Ministro della sanità emana un'ordinanza in materia di requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche dei prodotti alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1996

p. *Il Ministro:* VISERTA COSTANTINI

96A5671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 12 agosto 1996.

Piano degli interventi. Progetto n. 10 strada comunale Vetriceto tra Fornovolasco-San Pellegrinetto e Campolensi. Presa d'atto. (Ordinanza n. 31).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dip. prot. civ.;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che in data 17 luglio 1996 il Dip. prot. civ. ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dip. prot. civ.;

Considerato che il Dip. prot. civ. ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti qui specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.3 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

strada comunale di Vetriceto tra Fornovolasco-San Pellegrinetto Campolensi per un importo di lire 50.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Vergemoli — ente attuatore — approvato dalla giunta comunale con atto n. 99 del 26 luglio 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto di sistemazione della strada comunale di Vetricceto tra Fornovolasco-San Pellegrinetto e Campolensi predisposto dal comune di Vergemoli — ente attuatore — ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, e successive modifiche ed integrazioni, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L.	41.160.000
B - Somme a disposizione per:		
b.1 - IVA sui lavori in ragione del 19%	»	7.820.400
b.2 - spese tecniche: di progettazione e direzione lavori	»	411.600
b.3 - imprevisti ed arrotondamenti	»	608.000
Importo totale di progetto	L.	50.000.000

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Il sub commissario: FONTANELLI

96A5680

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Intervento n. 25. Torrente Cardoso e Torrente Serra. Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. Primo stralcio. Presa d'atto del progetto e gara infruttuosa per l'affidamento dei lavori. (Ordinanza n. 32).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la nomina di un sub-commissario per l'espletamento dell'incarico;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario delegato dalla suddetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449, con tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, nonché con la possibilità di sostituire il commissario delegato, nella pienezza dei suoi poteri, in caso di assenza o impedimento di questo;

Visto il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale, si opera altresì l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi stessi;

Vista la presa d'atto del suddetto piano da parte del Dipartimento della protezione civile, intervenuta in data 17 luglio 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 con la quale si approva la integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in base alle segnalazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile contestualmente alla presa d'atto di cui al punto precedente;

Vista l'ulteriore presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996 che approva il disciplinare per gli interventi compresi nel piano;

Vista l'ordinanza commissariale n. 30 del 7 agosto 1996 che integra la precedente ordinanza n. 14;

Vista la perizia predisposta in data 9 luglio 1996 dall'ufficio del Genio civile di Arezzo, individuato con ordinanza n. 15 del 23 giugno 1996 come ufficio della regione Toscana per l'attuazione dell'intervento n. 25, e relativa a: Torrente Cardoso - Interventi di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza. Primo stralcio;

Ritenuto di prendere atto di detta perizia ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996 e successive integrazioni;

Rilevato che, a seguito del nubifragio che ha investito nuovamente la zona dell'Alta Versilia nel giorno 11 agosto 1996, la situazione già grave derivante dall'evento del 19 giugno 1996, è ulteriormente peggiorata con pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità anche in previsione del prevedibile verificarsi di ulteriori intense e temporalmente concentrate precipitazioni;

Ritenuto pertanto, per tali ragioni di estrema ed eccezionale urgenza, di procedere all'immediato avvio dei lavori indicati nella sopra menzionata perizia con le procedure più celeri consentite;

Considerato, che a tal fine il sub-commissario è legittimato ad avocare a sé l'attuazione degli interventi a norma dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996;

Invitate a mezzo telefono e fax in data odierna a trattativa privata le seguenti ditte, per l'affidamento dei lavori e consegna dei medesimi il giorno successivo, sulla base del prezzo totale indicato nella perizia:

I.Co.p. S.r.l. - Via Ghivizzani n. 62 - Capezzano Pianore, fax 0584/969576;

Puccetti S.p.a. - Via della Maulina n. 93 - Lucca, fax 0583/342388;

Varia costruzioni S.r.l. - Via A. De Gasperi n. 55 - Lucca, fax 0583/511901;

Ices S.p.a. - Via Ghivizzani n. 62 - Capezzano Pianore, fax 0584/969576;

Pedrini S.r.l. - Via Montramito Stiava - Massarosa, fax 0584/46811 (consegna a mano);

Del Debbio S.p.a. - Viale A. Marti n. 95 - Lucca, fax 0583/46795;

Considerato che ha presentato la propria offerta, in busta chiusa entro il termine stabilito dalla lettera di invito, la seguente ditta:

Varia costruzioni S.r.l., via A. De Gasperi n. 55 - Lucca, fax 0583/511901;

Considerato che, immediatamente dopo lo scadere del suddetto termine, è stata aperta la busta dal sottoscritto sub-commissario, alla presenza del dott. Paolo Giusti e del dott. Andrea Cusmano;

Considerato che la ditta Varia costruzioni S.r.l. ha presentato una offerta indicante un ribasso sul prezzo indicato nella lettera di invito del 5%, escluse però le voci dell'elenco prezzi unitari n. 1 e n. 2 per le quali l'impresa richiede L. 10.000 al mc per la voce 1 e L. 8.500 al mc per la voce 2 al netto del ribasso sopra indicato;

Considerato che la predetta offerta della ditta Varia non è conforme a quanto richiesto nella lettera di invito in quanto non al ribasso bensì al rialzo sul prezzo a base d'asta;

Considerato pertanto di dover dichiarare chiusa infruttuosamente l'esperita gara a trattativa privata;

Ordina:

È preso atto del progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Arezzo relativo all'intervento n. 25 «Torrente Cardoso e Torrente Serra. Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli. Primo stralcio».

Il suddetto progetto è fatto proprio del sub-commissario;

Dichiara

esperita infruttuosamente la gara a trattativa privata indetta in data 12 agosto 1996 tra le ditte: I.CO.P. S.r.l., Puccetti S.p.a., Varia costruzioni S.r.l., Ices S.p.a, Pedrini S.r.l., Del Debbio S.p.a. per l'affidamento dei lavori relativi a «Intervento n. 25, Torrente Cardoso e Torrente Serra. Interventi di rimodellamento alveo, parte alta, ed eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. Primo stralcio».

Il sub commissario: FONTANELLI

96A5681

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Piano degli interventi. Progetto n. 3 strada comunale per Casoli. Presa d'atto. (Ordinanza n. 33).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che in data 17 luglio 1996 il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti qui specificati, in conformità al

disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.3 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento:

strada comunale per Casoli per un importo di L. 500.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Camaiore — ente attuatore — approvato dalla giunta comunale con atto n. 861 del 9 agosto 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto di sistemazione della strada comunale di Casoli predisposto dal comune di Camaiore — ente attuatore — ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, e successive modifiche ed integrazioni, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L.	366.013.621
B - Somme a disposizione per:		
b.1 - IVA sui lavori in ragione del 19%	»	69.541.588
b.2 - spese sondaggi geognostici.	»	14.000.000
b.3 - spese tecniche e geologiche	»	50.000.000
b.4 - imprevisti ed arrotondamenti.	»	443.791
Importo totale di progetto . . .	L.	500.000.000

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Il sub commissario: FONTANELLI

96A5682

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 21 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1991 con il quale la scuola di specializzazione in urologia è stata riordinata in adeguamento alla normativa CEE;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 14 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

L'art. 377 relativo alla scuola di specializzazione in urologia è soppresso e sostituito con il seguente articolo:

«Art. 377. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1996

Il rettore

96A5662

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 49ª seduta pubblica per lunedì 9 settembre 1996, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

96A5746

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 settembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1511,10
ECU	1922,12
Marco tedesco	1019,43
Franco francese	297,46
Lira sterlina	2370,92
Fiorino olandese	909,21
Franco belga	49,492
Peseta spagnola	12,056
Corona danese	264,16
Lira irlandese	2457,20
Dracma greca	6,379
Escudo portoghese	9,949
Dollaro canadese	1103,56
Yen giapponese	13,854
Franco svizzero	1251,32
Scellino austriaco	144,87
Corona norvegese	236,07
Corona svedese	227,73
Marco finlandese	335,95
Dollaro australiano	1197,55

96A5754

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.6970.XVJ(941) del 22 luglio 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Electrical Igniter Davey Bickford Ref. 3012 - A02» (d.f. iniziatore elettrico) nonché della carica di accensione denominata «N34B», che la società BPD difesa e spazio, con stabilimento sito in Colleferro (Roma), intende importare dalla società Davey Bickford - Francia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0454 - 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11928 XV.J(1004) del 10 agosto 1996 i manufatti esplosivi denominati:

«Generatore di gas per airbag con innesco tipo I (conforme al disegno n. 97900900;

«Generatore di gas per airbag con innesco tipo II (conforme al disegno n. 97900900),

che la società Breed Italia S.r.l., con sede in Villastellone (Torino), intende importare dalla società Breed Technologes - USA, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2952.XVJ(906) del 22 luglio 1996 i manufatti esplosivi che la società BPD difesa e spazio S.p.a., con stabilimento sito in Colleferro (Roma), intende importare dalla Francia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito descritto:

Pyrotresse (pirotreccia), 2ª cat., gruppo B, altrimenti detto Cordeau detonant souple de transmission ONU n. 0104 - 1.4D (cordone detonante flessibile di trasmissione) prodotto dalla società Aerospatiale - Francia;

Detonateur (detonatore), V cat, gruppo B, altrimenti detto Detonateur electrique 1 DPWH 100×A ONU n. 0366 - 1.4S prodotto dalla società Dassault - Aviation - Francia;

BMS 2×4 Voies (BMS 2×4 vie), 2ª cat., gruppo B, altrimenti detto Boitier multivoies de securité A4 V0710 A1120 A (scatola a più vie di sicurezza) ONU n. 0367 - 1.4S prodotto dalla società Aerospatiale - Francia;

BMU 6 Voies (BMU 6 vie), 2ª cat., gruppo B, altrimenti detto Boitier multivoies unidirectionnel 33 F AV0715 48200 (scatola a più vie unidirezionale) ONU n. 0367 - 1.4S prodotto dalla società Aerospatiale - Francia.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4569.XVJ(918) del 22 luglio 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Electrical Igniter Davey Bickford Ref. 2007-A03» (iniziatore elettrico), che la società BPD difesa e spazio, con stabilimento sito in Colleferro (Roma), intende importare dalla società Davey Bickford - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0454-1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6430.XVJ(935) del 22 luglio 1996 l'accenditore elettrico denominato: «SA 2005» che il signor Carlo Monetti con esercizio di minuta vendita in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla società Davey Bickford - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0454 - 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6433.XVJ(936) del 22 luglio 1996 l'accenditore elettrico denominato: «SA 3018» che il signor Carlo Monetti con esercizio di minuta vendita in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla società Davey Bickford - Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0454 - 1 4S

Con decreto ministeriale n 559/C 10531 XVJ (948) del 6 agosto 1996 i manufatti esplosivi denominati, come qui di seguito descritti, che la società Silvani Antincendi S.p a., intende importare dalla società Kidde Graviner Ltd - Slough - Inghilterra, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella categoria e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come sottospecificato:

«Match Head Fuse Type P» (P/N 44816-502). V cat., gruppo B,

«Line Cutting Charge 3» (P/N 47581-001), II cat , gruppo B,

«Line Cutting Charge 5» (P/N 47581-002), II cat . gruppo B;

«6 Star Detonator» (P/N 44884-147), III cat ,

«8 Star Detonator» (P/N 44884-148), III cat ;

«Cartridge Unit» (P/N 58311-505), V cat., gruppo A

Come tali in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio del sistema antiesplosione) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti delle categorie indicate

Qualora i manufatti vengano inseriti nel sistema antiesplosione lo stesso è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del D.M. 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973), purché il meccanismo in cui sono contenuti abbia resistenza tale da garantire che gli effetti dell'esplosione restino confinati al suo interno

Si ritiene necessario che la ditta impegni contrattualmente i clienti a non intervenire per nessun motivo sui manufatti esplosivi sopraelencati una volta installati; l'accesso ai sistemi in cui essi sono contenuti, la loro manutenzione, la rimozione dei manufatti dovranno essere sempre curati dal personale della ditta, appositamente autorizzato.

96A5666

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

settore. L02B «storia romana», disciplina «storia romana»,

settore: L18B «lingue e letterature nord-americane», disciplina «lingue e letterature anglo-americane»

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi

96A5675

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

settore· L21B «lingue e letterature slavo-orientali», disciplina «lingua e letteratura russa»,

settore M06A «geografia», disciplina «geografia»;

settore· L17A «lingua e letteratura spagnola», disciplina «lingua e letteratura spagnola»;

settore· L20A «filologia germanica», disciplina «filologia germanica»

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'università di appartenenza

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5 della legge n 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi

96A5676

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189